



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali  
e Formative, Ambiente e Territorio*

---

**PROPOSTA DI LEGGE N. 125/12<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE A.**

**MONTUORO RECANTE:**

*"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme  
sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale)"*

---

**RELATORE: ANTONIO MONTUORO**

Il Dirigente  
f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente  
f.to Luciana DE FRANCESCO

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge origina dalla necessità di disporre l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale, ai sensi dell'articolo 27 del T.U.P.I.

La predetta norma statale, al comma 1, dispone che *"Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità..."*.

L'articolo 4, appena richiamato, stabilisce al proprio comma 4 che *"Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente."*

L'organo di vertice della Regione Calabria, regione a statuto ordinario prevista dalla nostra Carta Costituzionale, è diretta espressione di rappresentanza politica, ragion per cui sono consentiti dalla legge dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

I predetti uffici di diretta collaborazione sono previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 7/1996 e la loro disciplina, con la presente proposta di legge, è adeguata alle previsioni del T.U.P.I. avuto particolare riguardo al disposto dell' articolo 14 dello stesso T.U.P.I. (compreso nel capo richiamato dal predetto articolo 27, comma 1).

L'articolo 1 della proposta di legge modifica il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/1996, al fine di consentire di adeguare la composizione della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto alle altre strutture speciali di cui all'articolo 8, mediante previsione di un responsabile amministrativo della struttura medesima.

La parte finale del medesimo comma 3 viene soppressa, nell'ambito di un'attività di manutenzione normativa, atteso che la disciplina afferente all'individuazione dei componenti delle strutture speciali è già contenuta nell'articolo 8 e si riferisce a tutte le strutture speciali.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 8, nei termini che seguono:

- nel comma 1 è chiarita la ragione di adeguamento normativo sottesa alla novella legislativa, per come sopra richiamata;
- nell'ambito dell'attività di manutenzione normativa, finalizzata al riordino delle norme:
  - 1) si introduce il comma 1 bis, al fine di disciplinare - in maniera generale e per tutte le strutture speciali - l'individuazione di componenti delle strutture speciali tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

**Proposta di Legge n.125/12^ di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:**

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

- 2) il comma 2 viene modificato affinché lo stesso possa dettare norme solo per i dipendenti della P.A. assegnati alle strutture speciali;
  - 3) il comma 3 viene sostituito affinché lo stesso possa disciplinare unicamente la fattispecie in cui il titolare della struttura speciale decida di individuare due unità di personale quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista.
- Vengono introdotti:
- 1) il comma 3 bis, che adegua la disciplina del trattamento economico previsto per i dipendenti pubblici assegnati alle strutture speciali, alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del T.U.P.I., demandando ad un Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
  - 2) il comma 3 ter che disciplina il trattamento economico per i componenti individuati tra gli esterni alla pubblica amministrazione, differenziato in relazione alle funzioni agli stessi assegnate all'interno delle strutture medesime, demandando al suddetto Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
  - 3) il comma 3 quater che precisa il carattere onnicomprensivo del trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter.
- Nel comma 4 viene eliminato il riferimento al comma 3, non più attuale per effetto delle modifiche sopra apportate.
- Viene aggiunto alla fine del comma 4 la previsione riferita ad otto unità in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, ai quali viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3 bis (allegato A).
- Si provvede all'abrogazione del comma 5 e del comma 9, non più attuali rispetto alla nuova disciplina.
- Nel comma 10 è eliminato il riferimento alle strutture dei Dirigenti Generali, disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale in questione che, frattanto, hanno ricevuto una differente regolamentazione, giusta regolamento regionale n. 8 del 31 maggio 2022.

L'articolo 3 della proposta di legge dispone l'inserimento nella legge n. 7/1996 dell'Allegato A) richiamato ai commi 3 bis e 3 ter che con la presente proposta di legge sono inseriti nel nuovo articolo 8 della stessa legge n. 7/1996.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, poiché le disposizioni che precedono sono applicate, in maniera espressa, nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Proposta di Legge n.125/12<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

**RELAZIONE FINANZIARIA****Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)**

L'importo complessivo derivante dalla modifica legislativa di riconoscimento del trattamento economico, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, risulta quantificato in euro 1.917.457,72.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

**Art. 1:** "Modifiche all' art .7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 «Ufficio di Gabinetto»", non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, che individua una diversa tipologia di figura di supporto all'Ufficio di Gabinetto, rispetto a quella prevista dal testo vigente, i cui costi vengono quantificati in maniera complessiva nell'art. 2.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Art. 2	Trattamento economico	C	P	239.682,21	1.917.457,72	1.917.457,72

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

La quantificazione degli oneri finanziari riportata è stata effettuata tenendo conto degli elementi indicati nella seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE ONERI										
CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	UNITA' PREVISTE	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)	TOTALE PREVISIONE IND + STIPENSIO (MAX CAT. D6)	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT.D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	17,00	130.050,00	693.209,00	166.023,56	58.922,77	918.155,32
COMPONENTE CAT.D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	15,00	332.035,20	332.035,20	79.522,43	28.222,99	439.780,62
COMPONENTE CAT.C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96							
COMPONENTE CAT.B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20							
AUTISTA	CAT. B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	8,00	124.320,00	298.120,00	71.399,74	25.340,20	394.859,94
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	8,00	124.320,00	124.320,00	29.774,64	10.567,20	164.661,84
						<b>710.725,20</b>	<b>1.447.684,20</b>	<b>346.720,37</b>	<b>123.053,16</b>	<b>1.917.457,72</b>

Testo licenziato dalla I Commissione nella seduta del 23 novembre 2022.

La II Commissione Bilancio, nella seduta del 25 novembre 2022, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari.

- TESTO NON SOTTOPOSTO A DRAFTING -

**Proposta di Legge n.125/12<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:**

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

La modifica legislativa risulta ad invarianza finanziaria di spesa rispetto al trattamento economico del testo di legge attualmente vigente, che prevede un costo annuo complessivo, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, di **Euro 2.088.028,16** per come risulta quantificato dal seguente prospetto:

PREVISIONE COSTO STRUTTURE SPECIALI (legge vigente)										
CATEGORIA	PROVENIENZA	SERVIZIO E NOTE	INDENNITA' ANNUA	STIPENDIO LORDO	UNITA' PREVISTE	IND.VAC. CONTRATT. E DI COMPARTO	TOTALE	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
COMPONENTE D6	INTERNO REGIONE	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	22.135,56	STIPENDIO IN GODIMENTO	16,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	354.168,96	84.823,47	30.104,36	469.096,79
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	40.772,64		8,00		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
SEGRETARIO PARTICOLARE	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	40.772,64		8,00		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
AUTISTA	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	37.261,44		8,00		298.091,52	71.392,92	25.337,78	394.822,22
AUTISTI AUTOPARCO	INTERNO REGIONE	DIRETTORI GENERALI	19.417,32	STIPENDIO IN GODIMENTO	14,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	271.842,48	65.106,27	23.106,61	360.055,36
							<b>1.576.465,20</b>	<b>377.563,42</b>	<b>133.999,54</b>	<b>2.088.028,16</b>

Dalla spesa massima prevista dalla modifica introdotta alla legge regionale n. 7/1996, risulta esserci un risparmio pari ad euro 170.570,46, che trova copertura sugli stessi capitoli di spesa del testo di legge vigente, per come si evince dal seguente prospetto:

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	UNITA' PREVISTE	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	17,00	693.209,00
COMPONENTE CAT. D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	15,00	332.035,20
COMPONENTE CAT. C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96			
COMPONENTE CAT. B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20			
AUTISTA	CAT. B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	8,00	298.120,00
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	8,00	124.320,00
						<b>1.447.684,20</b>

Testo licenziato dalla I Commissione nella seduta del 23 novembre 2022.

La II Commissione Bilancio, nella seduta del 25 novembre 2022, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari.

- TESTO NON SOTTOPOSTO A DRAFTING -

**Proposta di Legge n.125/12<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:**

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

**La distribuzione per capitoli della copertura finanziaria della spesa prevista è la seguente:**

La copertura finanziaria della modifica introdotta per l'importo complessivo di Euro 1.917.457,72 rispetto all'importo della spesa prevista dal testo vigente per complessive Euro 2.088.028,16 risulta coperta sui capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 distribuita sui seguenti capitoli, a norma degli artt. 12 e ss. del Dlgs n. 118/2011:

INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 1.447.684,20 che grava sui seguenti capitoli:

U0100210901, U9010100301, U9010200101, U9010301301, U9010600101, U9011100401, U9011201401, U9080200101, U9090100301, U9090200101, U9090300101, U9090500201, U9110100401, U9110200301, U9130100601, U9140100101, U9140200301, U9150100201, U9150200101, U9150300301, U9160100401, U9170200401).

CONTRIBUTI SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 346.720,36 che grava sui seguenti capitoli:

U9010100302, U9010200102, U9010301302, U9010600102, U9011000201- U9011100402, U9011201402, U9080200102, U9090200102, U9090300102, U9090500202, U9110100402, U9110200302, U9130100602, U9140100102, U9140200302, U9150100202, U9150200102, U9150300302, U9160100402, U9170200402).

IRAP SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 123.053,16 che grava sui seguenti capitoli:

U1201014101- U9010100404, U9010200204, U9010300804, U9010600204, U9011100504, U9011201504, U9080200204, U9090100404, U9090200204, U9090300204, U9090500304, U9110100504, U9110200404, U9130100204, U9140100204, U9140200404, U9150100304, U9150200204, U9150300404, U9160100504, U9170200504.

**Art. 3** (Norma Transitoria) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, poiché norma organizzativa.

**Art. 4** (Abrogazioni) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)****Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, le parole da «scelte» a «amministrazione» sono sostituite dalle seguenti «, di cui uno con funzioni di Responsabile Amministrativo».

**Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. L' articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è modificato come segue:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo n. 165/2001»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il segretario particolare, il Responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari ed alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.»;

d) nel comma 3 le parole da «Limitatamente» a «collettiva.» sono soppresse;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati ed in considerazione delle funzioni assegnate.

3 ter. Al personale di cui al comma 1 bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare ed il responsabile amministrativo di cui al comma 1 bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6,

Proposta di Legge n.125/12<sup>A</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1 bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).

3 quater. Il trattamento economico determinate ai sensi dei commi 3bis e 3ter, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.»;

f) il comma 4 è modificato come segue:

1) le parole «di cui al comma 3» sono soppresse;

2) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole «Le indennità di cui all'articolo 3 bis sono corrisposte, altresì, ad un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.»

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) nel comma 10 le parole «comprese quelle dei Dirigenti Generali» sono soppresse.

### Articolo 3

(Inserimento dell'Allegato A alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine della legge regionale n. 7/1996 è inserito il seguente allegato:

«Allegato A

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT.D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	693.209,00
COMPONENTE CAT.D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	332.035,20
COMPONENTE CAT. C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96		
COMPONENTE CAT.B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20		
AUTISTA	CAT. B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	298.120,00
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	124.320,00

»



---

**Proposta di Legge n.125/12<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Montuoro recante:**

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

---

**Articolo 4**  
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che agli oneri previsti si fa fronte con le somme già stanziare per il funzionamento delle strutture speciali e nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

**Articolo 5**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.